



Mariavalentina Puca Giusti
NOTAIO

Repertorio n. 4916

Raccolta n. 3757

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA COOPERATIVA SOCIALE
"COOPERATIVA SOCIALE NAPOLI - INTEGRAZIONE"
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno undici aprile duemiladiciassette alle ore dieci e quindici, in San Giorgio a Cremano (NA), al Largo San Camillo de Lellis n. 1

Innanzi a me Mariavalentina Puca Giusti, notaio in Torre Annunziata con ufficio al Corso umberto I n. 93, iscritto al Collegio Notarile dei distretti riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola,

E' COSTITUITO

- Salvatore PARISI nato a Salerno il 7 luglio 1963 nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Cooperativa Sociale

"COOPERATIVA SOCIALE NAPOLI - INTEGRAZIONE"

con sede in Napoli al Vico Carceri San Felice n. 13, cap 80135, ove domicilia per la carica, iscritta nel Registro delle Imprese di Napoli con il seguente numero, codice fiscale nonchè partita IVA: 04878301219 ed al numero 720073 R.E.A. di Napoli, della cui identità personale io notaio sono certo.

Il sopramenzionato comparente mi chiede di redigere il verbale della assemblea della suddetta società che mi dichiara essere stata convocata nei modi previsti dalla legge in questo luogo giorno ed ora per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Trasferimento sede legale della Cooperativa sociale Napoli Integrazione.
- 2) Varie ed eventuali.

Aderendo alla richiesta fattami do atto di quanto segue:

COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Assume la Presidenza dell'Assemblea, per designazione unanime dei presenti, il costituito il quale, accertata identità e legittimazione dei presenti, constata:

- che l'assemblea è stata regolarmente qui convocata in seconda convocazione ai sensi del vigente statuto sociale;
- che sono presenti, *in proprio*

oltre esso costituito i soci:

- Francesco TORINO, nato a Roccapiemonte il 2 febbraio 1957, e domiciliato in Pontecagnano Faiano Via Largo Laceno n. 26, codice fiscale TRN FNC 57B02 H431S;
- Gennaro PANICO nato a Napoli il 13 febbraio 1969 ed ivi residente alla Via Ben Hur n. 10. codice fiscale PNC GNR 69B13 F8390;
- Gennaro DELL'AQUILA nato a Napoli il 25 Luglio 1951 ed ivi residente alla Via Vicinale Croce di Piperno n. 176, codice fiscale DLL GNR 51L25 F839Q;
- Pietro Antonio BENEDEUCE nato a Salerno il primo gennaio

Registrato il 12 aprile 2017
n. 3390 serie 1T



1946 ed ivi domiciliato alla Via S. Angelo di Ogliara n. 133,

codice fiscale BND PRN 46A01 H703Z;

- Aurelio LANDI nato a Pontecagnano Faiano il 9 ottobre 1958 ed ivi residente alla Via Picentino n. 94, codice fiscale LND RLA 58R09 G834C;

- Matteo RICCIARDI nato a Salerno il 22 maggio 1955 ed ivi residente alla Via Zanotti Bianco n. 72, codice fiscale RCC MTT 55E22 H703V;

- Angelo CERRACCHIO nato a Conza della Campania (AV) il 8 .12.1956 e residente in Salerno alla Via Casa Manzo n. 17, codice fiscale CRR NGL 56T08 C976K

. che è presente l'organo amministrativo in persona di sè medesimo quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;

-- Francesco TORINO, nato a Roccapiemonte il 2 febbraio 1957, Consigliere;

mentre è assente ma informato e consenziente l'altro consigliere del CDA Russo Salvatore,

- che sono presenti per l'organo di Controllo i Sigg. Mario DELLA PORTA nato a Nocera Inferiore il 18 gennaio 1983, quale Presidente del Collegio Sindacale, Pasquale LIMATOLA nato a Napoli il 16 febbraio 1980, quale Sindaco e Roberto SANTORO, nato a Napoli il 26 gennaio 1954, quale Sindaco;

. che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente edotti sui punti dell'ordine del giorno.

Discussione

1) *In merito all'unico punto all'ordine del giorno* il Presidente prendendo la parola espone all'assemblea i motivi pratici per cui risulta utile trasferire la sede legale della società da Napoli al Vico Carceri San Felice n. 13 a San Giorgio a Cremano (NA), al Largo San Camillo de Lellis n. 1.

Dopo breve discussione

. in merito all'unico punto dell'ordine del giorno l'assemblea all'unanimità dei presenti


delibera

il trasferimento della sede legale della detta Cooperativa da Napoli al Vico Carceri San Felice n. 13 a San Giorgio a Cremano (NA), al Largo San Camillo de Lellis n. 1 (c.a.p. 80046) e di modificare conseguentemente l'art. 2. dello statuto sociale come segue: "La società ha sede legale in San Giorgio a Cremano (NA), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese tenuto nella competente C.C.I.A.A. di Napoli, ai sensi e per gli effetti dell'art.111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire sedi secondarie, tanto in Italia quanto all'estero."

Il nuovo testo dello statuto così come modificato dalla delibera si allega al presente verbale sub. "A" previa lettura da me datane alle parti.

Non essendovi altro da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore
Richiesto io notaio ho redatto il presente verbale dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano su due fogli per pagine cinque. Di esso ho dato lettura al costituito che lo dichiara conforme al vero approvandolo. Sono le ore dieci e trenta.
F.to Salvatore Parisi - notaio Mariavalentina Puca Giusti, segue Sigillo.



Allegato "A" al n.3757 della raccolta.

STATUTO DELLA SOCIETA'

"COOPERATIVA SOCIALE NAPOLI - INTEGRAZIONE"

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione

E' costituita la società "COOPERATIVA SOCIALE NAPOLI - INTEGRAZIONE" Società Cooperativa per azioni. Essa può utilizzare la denominazione abbreviata di "NAPOLI - INTEGRAZIONE Coop. Soc."

Art. 2 - Sede e Domicilio

"La società ha sede legale in San Giorgio a Cremano (NA), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese tenuto nella competente C.C.I.A.A. di Napoli, ai sensi e per gli effetti dell'art.111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire sedi secondarie, tanto in Italia quanto all'estero.

Art. 3 - Durata

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea, anche prima della data di scadenza.

TITOLO II - SCOPO - OGGETTO

Art. 4 - Scopo mutualistico

La Cooperativa non ha scopo di lucro e si propone di perseguire, a norma della legge 8 novembre 1991, n. 381, l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione ed inserimento sociale dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento alle persone con disabilità intellettiva e relazionale ed alle loro famiglie, nonché ai soggetti socialmente svantaggiati ed alle loro famiglie.

Per l'efficace realizzazione di tale scopo, considerata la complessità degli ambiti prevalenti di intervento ed il collegamento funzionale necessario fra attività socio-sanitarie, assistenziali ed educative e di inserimento lavorativo, la Cooperativa potrà realizzare, con netta separazione gestionale ed amministrativa in diversi rami aziendali, attività di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1, comma 2, della sopracitata legge 381/91.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democrazia, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

Nella gestione dei servizi a favore di persone con disabilità intellettiva e relazionale effettuata in forza dell'attribuzione del marchio ANFFAS, la Cooperativa adotta e fa propria la Carta dei Servizi predisposta da ANFFAS ONLUS.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli inte-



ressi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, operando di preferenza nell'ambito territoriale della Regione Campania mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo Italiano.

Per questo motivo la Cooperativa, potrà aderire, oltre che al Consorzio degli Autonomi Enti di Gestione a Marchio ANFFAS, a organizzazioni riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.

Potrà dare altresì adesione ad altri organismi associativi, economici o sindacali che si propongono iniziative a carattere mutualistico, cooperativistico e solidaristico.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

Art. 5 - Oggetto

In relazione all'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge 381/1991, potranno essere oggetto della cooperativa le seguenti attività:

A) a) promozione, costituzione, amministrazione e gestione di strutture:

- abilitative, riabilitative, sanitarie, assistenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e sociali, anche in modo tra loro congiunto, centri di formazione, strutture diurne e/o residenziali idonee a rispondere ai bisogni delle persone con disabilità e/o in situazione di svantaggio sociale;

- educative, al fine di favorire anche l'integrazione scolastica;

- b) - prestazione in genere di ogni servizio atto a soddisfare i bisogni delle persone con disabilità e/o in situazione di svantaggio sociale e delle loro famiglie.

In relazione all'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 381/1991, potranno essere oggetto della cooperativa:

B) attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di

servizi - per la qualificazione e l'inserimento dei disabili nel mondo del lavoro, e nella vita attiva, anche tramite l'addestramento professionale e mediante lo svolgimento in forma associata della loro attività. Questo scopo si esplicherà soprattutto nell'ambito delle strutture di cui al punto A) precedente.

Le attività indicate nei citati punti A) e B) devono intendersi funzionalmente collegate tra loro.

La Cooperativa potrà:

- stabilire e mantenere rapporti con le Associazioni ANFFAS presenti sul territorio di riferimento e con altri enti che si occupano di disabilità e servizi alla persona;
- partecipare ad iniziative di ricerca, prevenzione e riabilitazione sulle disabilità intellettive e relazionali;
- promuovere e gestire attività e campagne di sensibilizzazione della comunità locale, provinciale e regionale sui temi inerenti lo scopo mutualistico della cooperativa.

Destinatari dei servizi svolti dalla cooperativa sono:

le persone Socie e non Socie, cittadine dell'Unione Europea ed extracomunitari in regola con la normativa sul soggiorno degli stranieri, affetti da disabilità e/o in situazione di svantaggio sociale quali indicate nell'art. 4 L. 381/91, e le loro famiglie.


Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Cooperativa potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute utili e necessarie.

Per lo svolgimento della propria attività la Cooperativa potrà ottenere finanziamenti da Enti Pubblici e Privati, anche attraverso un sistema di convenzionamento o la partecipazione a gare e appalti, prestati da soci, disciplinati da apposito regolamento interno e nell'osservanza delle leggi vigenti ed, in particolare, dei limiti previsti dall'art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dal Decreto Legislativo 385/93 e dalle disposizioni del CICR. Può altresì accettare donazioni ed ottenere finanziamenti e contributi da Enti pubblici e privati.

La Cooperativa può svolgere tutte le attività riconducibili alle finalità per le quali è stata costituita anche partecipando ad enti, associazioni, società o consorzi.

Inoltre, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà assumere interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attività economiche integrative e simili e potrà associarsi ad altre cooperative e consorzi per rendere più efficace la propria azione.

Potrà, altresì, costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali modifica-



zioni e integrazioni.

Potrà, infine, stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile.

TITOLO III - DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

Art. 6 - Normativa generale

Alla Cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenute nel Titolo VI del codice civile e quelle, in quanto compatibili, previste dal Titolo V del codice medesimo, in materia di società per azioni, nonché quelle previste dalla Legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché dalla legge 31 gennaio 1992 n.59 e al D. Lgs 4 dicembre 1997 n. 460.

TITOLO IV - REQUISITI MUTUALISTICI

Art. 7 - Requisiti mutualistici

L'attività della società cooperativa deve svolgersi nel rispetto di fatto della prevalenza dello scopo mutualistico, a tal fine:

- e' vietata la distribuzione di dividendi ai Soci;
- le riserve sociali non sono ripartibili tra i soci né durante la vita della Cooperativa né in occasione dello scioglimento della Cooperativa;
- i soci non possono sottoscrivere o possedere ad alcun titolo strumenti finanziari;
- in caso di scioglimento della Cooperativa l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso della quota effettivamente versata dai Soci, deve essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO V - SOCI E RAPPORTO SOCIALE

Art. 8 - Soci

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Se, successivamente alla costituzione, il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, con particolare riferimento a persone con disabilità, o familiari di persone con disabilità che abbiano maturato esperienza professionale nei settori di cui all'oggetto sociale.

Possono essere altresì ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa, su proposta del Consiglio di Amministrazione e con delibera dell'Assemblea.

Possono inoltre essere Soci, ai sensi della legge 381/91, coloro che intendono prestare attività a titolo di volontariato, nel limite del (40%) del numero complessivo dei Soci, spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi giu-

ridici, gratuitamente, senza fine di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Essi sono iscritti in un'apposita sezione dell'albo soci. Il rapporto con i soci volontari è disciplinato da apposito regolamento.

Non possono in ogni caso essere ammessi come soci coloro che esercitano in proprio attività od imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

E', inoltre, fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione del Consiglio di Amministrazione che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico. Tale condizione non si applica per tutte le strutture associative facenti parte dell'unitaria struttura ANFFAS.

Per i nuovi Soci è previsto un periodo di formazione di tre anni, nell'osservanza di quanto stabilito dall'articolo 2527 del Codice Civile. I Soci inseriti in questa categoria non hanno diritto di partecipare all'elezione degli organi sociali e non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci.


Art. 9 - Domanda di ammissione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione nella quale dichiara di obbligarsi alla osservanza dello statuto e delle deliberazioni degli organi sociali.

Per le persone fisiche la domanda dovrà contenere:

- a) l'indicazione del cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale ed attività svolta;
- b) i motivi della richiesta e la categoria di Soci cui domanda di essere iscritto;
- c) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute, correlata al tipo di servizio svolto;
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- e) la dichiarazione di non incorrere in nessuno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge;
- f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali;
- g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'articolo 37 del presente Statuto.

Sull'accoglimento o sul rigetto della domanda di ammissione a



socio decide il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2528 c.c..

Il nuovo ammesso deve versare il valore nominale del capitale sottoscritto e l'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea. Non adempiendosi a tale obbligo entro un mese dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione relativa all'accettazione della domanda, lo stesso decade dall'ammissione a socio.

Art. 10 - Obblighi dei Soci

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i soci hanno l'obbligo di:

a) versare, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- la tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese istruttorie della domanda di ammissione;

- il capitale sottoscritto;

- l'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;

c) cooperare al raggiungimento dei fini sociali ed astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e con gli interessi della Cooperativa.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la Cooperativa, si intende a tutti gli effetti, quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

Art. 11 - Diritti dei Soci

I soci hanno diritto:

a) di partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alle elezioni delle cariche sociali;

b) di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni assembleari;

c) di esaminare il libro soci ed il libro dei verbali delle assemblee e, quando almeno un decimo del numero complessivo di essi lo richieda, di esaminare il libro delle adunanze delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 12 - Cessazione della qualità di Socio

Il vincolo sociale cessa in seguito a recesso volontario, a esclusione, allo scioglimento del rapporto sociale, o a morte del socio.

Art. 13 - Recesso

Il diritto di recesso compete:

a) ai soci che hanno perduto i requisiti per l'ammissione;

b) ai soci che non si trovino più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) ai soci che cessino in via definitiva l'attività di volontariato presso la cooperativa;

rispetto di del capitale to dall'As- mese dalla di Ammini- , lo stesso legge e dal- ati dal Con- lle spese di olea in sede nistratori; erazioni de- ed astenersi on questi e a Cooperati- ante dal li- iamento del el domicilio agrafica. lea ed alle i dalla Coon- enti e dal- erbali delle complessivo : adunanze e e. cio ontario, ad e, o a morte lssione; rtecipare al :à di volon-

d) ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, alla proroga del termine di durata della società, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente Statuto;

b) ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;

c) ai soci fondatori, trascorsi almeno due anni dalla fondazione.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata, che deve essere spedita entro quindici giorni dalla trascrizione sul relativo libro sociale della delibera che lo legittima, ovvero, nel caso in cui il fatto che legittima il recesso sia diverso da una deliberazione, dalla conoscenza di esso da parte del socio.

Nella raccomandata devono essere indicate le generalità del socio recedente, il domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e la delibera o il fatto che legittima il recesso.

Per quanto riguarda il rimborso della partecipazione e la determinazione del valore di essa, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2473 co. 3 e 4 C.C..

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, perde efficacia, nei casi previsti dall'art. 2473 ultimo comma C.C..

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per quanto riguarda il rapporto mutualistico, salva diversa e motivata delibera del Consiglio di Amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.


Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 14 - Esclusione

L'esclusione, oltre che nei casi previsti dalla legge, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che:

a) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonchè dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

b) non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;



c) arrechi in qualunque modo danno morale o materiale alla Cooperativa;

d) perda i requisiti previsti per l'ammissione a socio;
e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo.

Contro la delibera del Consiglio di Amministrazione il socio escluso può appellarsi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, al Collegio Arbitrale, di cui al successivo art. 39, la cui decisione è definitiva.

L'esclusione del socio ha effetto dall'annotazione del provvedimento sul libro soci da farsi a cura degli amministratori. Da tale data il socio decade dall'esercizio dei diritti attivi.

Art. 15 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui all'articolo successivo.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 secondo e terzo comma del codice civile.

Art. 16 - Liquidazione

I soci esclusi hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 19, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

Il Consiglio di Amministrazione potrà compensare il rimborso, come pure altri crediti che il socio vanta nei confronti della Cooperativa, con le partite debitorie che il socio uscente abbia verso la Cooperativa, ivi compresi eventuali indennizzi o penali erogati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 17

Termini di decadenza.

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il

rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'organo amministrativo, alla riserva legale.

TITOLO VI - STRUMENTI FINANZIARI

Art. 18 - Strumenti finanziari di debito

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti, codice civile.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalla legge. Tali strumenti non possono essere posseduti dai Soci.

TITOLO VII - PATRIMONIO SOCIALE

Art. 19 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della Cooperativa è costituito dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1. dai conferimenti effettuati dai soci, rappresentati da azioni di valore minimo di euro 25,00 (venticinque e zero centesimi) e, nel complesso, non superiori ai limiti di legge;
2. dalla riserva legale formata con gli utili, con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
3. dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci;
4. dalla riserva straordinaria;
5. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

Ai sensi dell'art. 2346 del codice civile la Cooperativa ha facoltà di escludere l'emissione dei certificati azionari e utilizzare tecniche alternative di legittimazione e circolazione.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 20 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.



Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile.

In tale relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il consiglio di amministrazione, con propria deliberazione adottata prima della scadenza dei novanta giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a centottanta giorni. Le ragioni della dilazione dovranno risultare nella relazione sulla gestione.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

Art. 21 - Destinazione dell'utile

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia, per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- d) quanto residua, alla riserva straordinaria.

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento dei requisiti mutualistici, ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta a riserve indivisibili.

Art. 22 - Trasferimento delle azioni dei soci

Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il socio è libero di trasferire le proprie azioni e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione al trasferimento delle azioni deve essere motivato. Contro il diniego il socio può, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

TITOLO VIII - ORGANI SOCIALI

Art. 23 - Organi

Sono organi sociali:

- il Presidente della cooperativa;
- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Sindaci, se nominato.

Art. 24 - Assemblea


L'Assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria.

Spetta all'Assemblea ordinaria:

1. eleggere il Presidente della Cooperativa;
2. definire il numero ed eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione;
3. eleggere i membri del Collegio Sindacale e, fra questi, il Presidente del Collegio;
4. nominare, ove richiesto, il soggetto deputato al controllo contabile;
5. approvare la relazione annuale circa il perseguimento dello scopo sociale e l'attività sociale effettivamente svolta;
6. approvare il bilancio annuale e decidere circa la destinazione degli utili o la copertura delle perdite;
7. fissare la tassa di ammissione per i nuovi soci;
8. fissare i compensi agli amministratori;
9. fissare la retribuzione dei Sindaci;
10. approvare i regolamenti formulati dal Consiglio di Amministrazione nelle materie di competenza dell'Assemblea;
11. stabilire il limite massimo degli impegni passivi che il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a contrarre per conto della Cooperativa;
12. deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, sottoposti a suo esame con regolare ordine del giorno, dal Consiglio di Amministrazione;
13. deliberare su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.

Sono riservate all'Assemblea straordinaria:

1. le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;
2. la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;
3. le deliberazioni in materia di emissione degli strumen-



ti finanziari.

Art. 25 - Convocazioni

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria possono essere convocate dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta esso ne riconosca la necessità e devono essere convocate quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata, dal Collegio dei Sindaci o da almeno un quinto dei soci, con l'indicazione degli oggetti da trattare.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purchè nell'ambito nazionale, a condizione che il luogo prescelto sia raggiungibile con comuni mezzi di trasporto.

L'avviso di convocazione deve essere pubblicato in uno dei quotidiani del luogo ove si trova la sede della cooperativa, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.

In alternativa di quanto al comma precedente la convocazione potrà avvenire mediante avviso da esporsi nella sede sociale e comunicato ai soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax, e-mail, o consegnato con raccomandata a mano, purchè indirizzato agli aventi diritto presso il domicilio, l'indirizzo telefonico o di posta elettronica che risulta dal libro soci e semprechè tali mezzi garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'assemblea. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno che sarà trattato. Vi può essere inoltre indicata la data della eventuale seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In assenza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita con la partecipazione dell'intero capitale sociale, qualora tutti gli amministratori ed i sindaci, se nominati, siano presenti od informati, e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Gli amministratori ed i sindaci, se nominati, che non partecipano all'adunanza dichiareranno per iscritto di essere informati in merito alla riunione ed agli argomenti da trattarsi nel corso di essa, e di non opporsi alla relativa discussione e deliberazione.

Art. 26 - Quorum e maggioranze

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di almeno la metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Essa delibera a maggioranza relativa dei votanti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di almeno la metà più uno di tutti i soci e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un quinto di essi. Le deliberazioni debbono essere prese col voto favorevole di tre quarti dei votanti, eccet-

tuare quelle per la nomina dei liquidatori, per le quali è sufficiente la maggioranza relativa.

Art. 27 - Diritto di voto

Hanno diritto al voto in Assemblea i soci iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Non è ammessa la partecipazione per delega all'Assemblea ordinaria.

Il socio che per giustificato motivo è impedito ad intervenire all'Assemblea straordinaria, può farsi rappresentare solo da un altro socio, mediante delega scritta nei limiti di cui all'art. 2372 Codice Civile.

Le deleghe devono essere presentate al Presidente all'apertura dell'Assemblea e conservate agli atti. Non possono essere delegati né gli amministratori né i sindaci né le persone indicate all'art. 2372 Codice Civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di un altro socio.

Le votazioni si fanno di regola per alzata di mano, con prova e controprova.

Quando almeno un terzo dei soci presenti lo richieda, si provvede per appello nominale.

Per l'elezione delle cariche sociali, si procederà con voto segreto, salvo che l'Assemblea decida di procedere per acclamazione o voto palese.

Art. 28 - Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in sua assenza dal Vicepresidente.

In assenza di ambedue, o quando la maggioranza dei soci presenti lo richieda, l'Assemblea, a maggioranza, elegge fra i soci chi debba presiederla.

L'Assemblea designa altresì il segretario, e due scrutatori quando sia prevista l'elezione di cariche sociali.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.


Nelle assemblee straordinarie il relativo verbale è redatto da un notaio.

Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto sono vincolanti per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

Art. 29 - Assemblea speciale per i possessori degli strumenti finanziari

Se la cooperativa ha emesso strumenti finanziari privi del diritto di voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria è chiamata a deliberare:

- sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa, che pregiudicano i diritti della categoria;
- sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribui-



ti ai sensi dell'articolo 2526 del Codice Civile;

- sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;
- sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;
- sulle controversie con la società cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;
- sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.

L'assemblea speciale è convocata dagli amministratori della cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta.

Art. 30 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da un numero variabile da due a quattro Consiglieri, eletti dall'Assemblea tra i soci, a maggioranza relativa di voti. Il Consiglio elegge al proprio interno un Vicepresidente.

I non soci possono essere nominati amministratori, ma la maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Essi sono esonerati dal prestare cauzione.

Art. 31 - Surroga del componente

Qualora nel corso dell'esercizio sociale venga meno per qualunque causa, uno dei membri del Consiglio di Amministrazione, ma ne rimanga in carica la maggioranza, il Consiglio stesso, con deliberazione approvata dal Collegio dei Sindaci, surroga il mancante sino alla prossima Assemblea che provvederà alla sostituzione definitiva. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.

Art. 32 - Compensi agli amministratori

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori, e ai membri del comitato esecutivo, se nominato; si applica, in ogni caso, il terzo comma dell'art. 2389 c.c..

Art. 33 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria della Cooperativa. Esso può compiere in genere tutti gli atti e le operazioni che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto per quelli che per disposizioni di legge o dello Statuto, siano espressamente riservati all'Assemblea.

Tra l'altro spetta ad esso:

- deliberare sull'ammissione e l'esclusione dei soci;

- convocare le assemblee ed eseguirne le delibere;
- approvare i regolamenti interni per una corretta gestione della Cooperativa.
- formulare i regolamenti interni, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nelle materie di competenza della medesima;
- compilare il bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa e corredato da una relazione contenente le indicazioni previste dalla legge e, in particolare, i criteri seguiti circa il perseguimento dello scopo sociale, in conformità con il carattere cooperativo della società, e l'attività sociale effettivamente svolta;
- deliberare in materia di personale, fissandone anche le retribuzioni e le mansioni;
- deliberare sulla compravendita di immobili e costituzione e/o trasferimento di diritti reali;
- conferire procure speciali.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. In ogni caso non possono essere delegati:

- le materie di cui all'art. 2381 c.c.;
- i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci;
- le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici dei soci.

Art. 34 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi membri od il Collegio dei Sindaci, se nominato.


La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata da spediti al domicilio degli amministratori e dei sindaci, se nominati, almeno cinque giorni prima dell'adunanza. Nei casi urgenti la convocazione può avvenire a mezzo telegramma o fax o posta elettronica, almeno un giorno prima della riunione.

Il Consiglio delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I membri del Consiglio di Amministrazione debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti operazioni nelle quali siano personalmente interessati, o siano interessati il coniuge, nonché i parenti od affini entro il quarto grado.

Le deliberazioni devono risultare dal verbale firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Il Consigliere che per almeno tre sedute consecutive risulti assente ingiustificato può essere dichiarato decaduto dalla



carica con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per teleconferenza o audiovideoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonchè di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 35 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio, in qualsiasi grado e specie di giurisdizione.

Egli adempie alle funzioni demandate dalla legge e dallo Statuto, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, qualora sia stato nominato, e in mancanza o nell'assenza di questo, a un consigliere delegato dal Consiglio.

Il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare, previa apposita deliberazione dell'organo amministrativo, la firma sociale ad altro consigliere oppure ad altri, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 36 - Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e da due membri supplenti, eletti dall'Assemblea, fra i soci o i non soci in possesso dei requisiti di professionalità ed indipendenza previsti dalla legge, a maggioranza relativa di voti.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

Non possono essere eletti alla carica di Sindaco, e se eletti, decadono dall'ufficio il coniuge, i parenti e gli affini degli amministratori e dei dipendenti entro il quarto grado, nonchè tutti coloro che si trovano negli altri casi di inleggibilità prevista dalla legge e comunque coloro che sono legati alla Cooperativa da un rapporto di lavoro comunque retribuito. I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Sindaci, controlla la gestione sociale, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, e accerta l'esattezza delle scritture contabili e del bilancio.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre. Esso delibera a maggioranza di voti. I Sindaci possono in ogni momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

I Sindaci devono assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione, alle quali devono essere invitati e possono assistere alle sedute del Comitato Esecutivo. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle Assemblee o durante un esercizio sociale a due adunanze del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo decadono dall'ufficio. I loro accertamenti e rilievi devono essere trascritti nell'apposito libro.

Art. 37

Controllo contabile

Il controllo contabile può essere esercitato da un revisore contabile, da una società di revisione, o dal Collegio Sindacale ai sensi dell' art. 2409 bis c.c. a scelta dell'Assemblea dei soci.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico, pari a tre esercizi.

L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resterà depositato presso la sede della società.

TITOLO IX - DIRETTORE GENERALE

Art. 38 - Direttore Generale

Il Consiglio di Amministrazione può nominare il Direttore Generale e ne determina le attribuzioni. E' compito del Direttore Generale dare esecuzione alle delibere ed alle indicazioni del Consiglio di Amministrazione.


Il Direttore Generale coordina e dirige il lavoro del personale dipendente; gestisce l'attività ordinaria della Cooperativa nell'ambito degli indirizzi delineati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di Amministrazione, al quale ha diritto di formulare proposte, chiedendone anche la verbalizzazione.

TITOLO X - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 39 - Collegio Arbitrale

Qualsiasi controversia, che dovesse insorgere in dipendenza ed in correlazione al rapporto sociale, ivi comprese quelle relative all'esistenza, validità, efficacia, interpretazione, esecuzione dello stesso ivi comprese quelle aventi per oggetto la validità delle delibere assembleari, sia fra i soci, sia fra il Consiglio di Amministrazione e/o i soci, fra la Cooperativa ed i soci e/o i sindaci od il revisore unico e/o gli amministratori e/o i liquidatori sia fra i liquidatori e/o i sindaci e/o il revisore unico ed i soci, ad eccezione di quelle per le quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, ovvero di quelle comunque escluse per legge, dovrà essere deferita ad un Collegio Arbitrale, composto da un arbitro per ogni parte in lite, oltre ad un ulteriore arbitro in funzione di Presidente del Collegio e, se del caso, anche da un ulteriore arbitro, eventual-



mente necessario per rendere dispari il numero degli arbitri componenti il Collegio.

Gli arbitri verranno nominati, su ricorso di ciascuna delle parti in lite, da parte del Presidente del Tribunale di Napoli, il quale provvederà anche a nominare il Presidente del Collegio e l'eventuale arbitro aggiuntivo di numero dispari.

La parte che intende adire l'arbitrato dovrà indicare tale sua volontà con atto notificato a mezzo ufficiale giudiziario alle altre parti, con l'invito a procedere alla presentazione del ricorso per la nomina dei propri arbitri nei venti giorni successivi alla ricezione dell'invito.

In caso di inerzia di una parte, l'arbitro e/o gli arbitri mancanti verranno nominati dal Presidente del Tribunale Napoli su ricorso della parte più diligente.

Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo diritto ed in via rituale, nel termine di centottanta giorni dall'ultima accettazione della nomina da parte degli arbitri.

L'arbitrato avrà sede in Napoli.

In caso di rinuncia ad avvalersi della presente clausola sarà competente, in via esclusiva, per tutte le controversie sopra indicate il Tribunale di Napoli.

Art. 40 - Scioglimento della Cooperativa

Nel caso di scioglimento della Cooperativa l'Assemblea straordinaria eleggerà uno o più liquidatori e ne determinerà i poteri.

Con la cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci, aumentato delle quote di rivalutazione eventualmente deliberate quale destinazione degli utili di esercizio, dovrà essere devoluto al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 41 - Regolamento

L'Assemblea approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, i regolamenti per il funzionamento della Cooperativa.

Art. 42 - Norma finale

Per quanto non contemplato nello Statuto, si intendono richiamate le disposizioni di legge vigenti in materia di società cooperative nonchè quelle previste dalla Legge 8 novembre 1991, n. 381, dalla legge 31 gennaio 1992 n.59 e al D. Lgs 4 dicembre 1997 n. 460.

F.to Salvatore Parisi - notaio Mariavalentina Puca Giusti, segue Sigillo.

La presente copia e' conforme al suo originale da me rogato e
firmato a norma di legge.

Si rilascia per gli usi consentiti

Napoli, 13 aprile 2017

